

Codice DB1412

D.D. 29 luglio 2009, n. 1575

Autorizzazione idraulica - pratica n. 2095 - Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - realizzazione di n. 2 attraversamenti della pista di servizio del canale Fiat-Pallone, sul torrente Marchiazza e sul Rio Torbola e realizzazione del rivestimento in massi del recapirto nel torrente Rovasenda del Canale Fiat, in comune di Roasio.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;

- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; rispetto agli elaborati presentati si prescrivono le seguenti modificazioni e raccomandazioni costruttive:

intervento sul Torrente Marchiazza:

1) le scogliere previste nel tratto a monte del pontecanale dovranno raccordarsi ai muri d'ala in c.a. esistenti;

2) la parte terminale di valle della platea in massi lapidei, dovrà essere configurata "a dente", mediante la realizzazione di un taglione in massi lapidei, profondo almeno 2,0 metri; in tal modo si assicurerà un ammorsamento sul fondo sufficiente ad evitarne lo scalzamento provocato dai fenomeni effossori che danno origine ad instabilità proprio nel passaggio dal tratto rigido, costituito dal rivestimento, al fondo mobile dell'alveo naturale;

intervento sul Rio Torbola:

1) le scogliere previste nel tratto a monte e a valle del pontecanale dovranno raccordarsi ai muri d'ala in c.a. esistenti;

2) la parte terminale di valle della platea in massi lapidei, dovrà essere configurata "a dente", mediante la realizzazione di un taglione in massi lapidei, profondo almeno 2,0 metri; in tal modo si assicurerà un ammorsamento sul fondo sufficiente ad evitarne lo scalzamento provocato dai fenomeni effossori che danno origine ad instabilità proprio nel passaggio dal tratto rigido, costituito dal rivestimento, al fondo mobile dell'alveo naturale;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/07/2010. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il committente delle opere dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del tecnico direttore dei lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il Consorzio dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- il Consorzio, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione provinciale Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 l.r. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione demaniale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R del 29/07/2002.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Roberto Crivelli